



Delibera della Giunta Regionale n. 332 del 06/06/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

U.O.D. 93 - STAFF - tecnico operativo - progr. delle politiche svil. econo.

Oggetto dell'Atto:

PROPOSTA DI MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 2
"INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ED AREE INDUSTRIALI-LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO
2002, N. 15, ARTICOLO 18".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

a) la legge 5 ottobre 1991, n. 317 recante *"Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese"* prevede all'articolo 36, che i consorzi di sviluppo industriale *"promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dai consorzi medesimi, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzano e gestiscono,..., infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese,...;*

b) la legge regionale 6 dicembre 2013, n. 19 *"Assetto dei consorzi per le aree di sviluppo industriale"* prevede che *"la Regione, in attuazione dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237 (Interventi urgenti in favore dell'economia), disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le Aree di sviluppo industriale della Regione Campania";*

PREMESSO altresì che:

a) la legge 7 agosto 1997, n. 266 recante *"Interventi urgenti per l'economia"* ha previsto all'articolo 10, il trasferimento ai consorzi di sviluppo industriale, costituiti a norma del citato articolo 36, commi 4 e 5 della legge n.317 del 1991, degli importi residui dei contributi assegnati ai lotti delle zone disastrose delle regioni Basilicata e Campania, ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 ;

b) la legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 *"Legge finanziaria regionale per l'anno 2002"* ha previsto all'articolo 18 che *"Al fine di determinare le condizioni per il completamento degli insediamenti produttivi e la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, articolo 32, nonché per la gestione dei beni consistenti in lotti industriali, risorse economiche, impianti ed infrastrutture, realizzate nelle aree di cui alla legge n. 219/1981, articolo 32, trasferiti ai Consorzi aree di sviluppo industriale - A.S.I. - di Avellino e Salerno ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 10, comma 5, la Giunta regionale, con proprio regolamento, (...) disciplina modalità, tempi, criteri di assegnazione, oneri di trasferimento e tutte le attività amministrative connesse al completamento di dette aree ed insediamenti, in raccordo con le disposizioni sui Contratti d'Area di cui alla legge n. 662/1996, articolo 2, comma 203, lettera d);*

c) in attuazione del menzionato articolo 18, la Regione Campania ha adottato il regolamento 24 febbraio 2005, n.2 *"Insediamenti produttivi ed aree industriali-Legge regionale 26 luglio 2002, n.15, articolo 18"*, (successivamente modificato dal regolamento 7 giugno 2013, n.5) il cui articolo 9 ha previsto che *"I Consorzi ASI di Avellino e Salerno utilizzano i proventi derivanti dai residui contributi trasferiti, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della Legge 7 agosto 1997, n. 266, dal Ministero per le Attività Produttive e non riutilizzati, dalla locazione e dalla cessione dei lotti di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 4 dicembre 1993, n. 493, per la realizzazione delle opere necessarie al completamento degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture e, in via residuale, per ulteriori iniziative finalizzate allo sviluppo delle aree ex articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219". ;*

CONSIDERATO che:

- a) la Regione Campania intende attuare politiche regionali di sviluppo volte a potenziare la crescita e la competitività dei sistemi produttivi presenti negli agglomerati industriali del territorio regionale;
- b) la programmazione economica regionale anche attraverso i DEFR approvati riconosce l'importanza della valorizzazione delle aree industriali del territorio campano da realizzarsi attraverso interventi convergenti tesi al potenziamento delle strutture esistenti;
- c) nell'ottica di una complessiva riorganizzazione della gestione delle aree destinate allo sviluppo industriale finalizzata a rivitalizzare il sistema produttivo regionale, si rende necessario razionalizzare, anche mediante una diversa articolazione, tutti gli strumenti che concorrono a garantirne l'equilibrio strutturale;

RILEVATO che:

nell'ambito delle interlocuzioni con l'Ufficio legislativo e le altre Strutture regionali competenti sui provvedimenti che la Giunta regionale sta predisponendo con riguardo alla riforma in materia di assetto delle aree di sviluppo industriale, è emersa l'opportunità di riformulare l'art. 9 del regolamento n. 2 del 2005, meglio precisando l'articolazione normativa per un più efficace utilizzo delle risorse ivi previste;

RITENUTO :

- a) di dover provvedere, per effetto di quanto sopra evidenziato, alla modifica dell'articolo 9 del regolamento regionale 24 febbraio 2005, n.2 *"Insediamenti produttivi ed aree industriali-Legge regionale 26 luglio 2002, n.15, articolo 18"*, secondo la formulazione che si allega alla presente, a formarne parte integrale e sostanziale;

VISTO

la legge n.317 del 1991;
la l.r. n. 19 del 2013;
la l. n. 266 del 1977;
la l.r. n. 15 del 2002;
il regolamento regionale n. 2 del 2005;
il regolamento regionale n. 5 del 2013;
l'articolo 56 dello Statuto regionale;

SENTITO:

l'Ufficio legislativo per quanto di competenza;

Propone e la Giunta in conformità

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche all'articolo 9 del regolamento regionale 24 febbraio 2005, n.2 *"Insediamenti produttivi ed aree industriali-Legge regionale 26 luglio 2002, n.15, articolo 18"*, di cui all'allegato che forma parte integrale e sostanziale alla presente, unitamente alla relazione illustrativa;
- 2) di inviare la presente deliberazione al Consiglio regionale per i provvedimenti di competenza;

- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo e al Burc per la pubblicazione.